SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

31º Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 NOVEMBRE 1997

Presidenza del presidente VILLONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2721) ***Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concerne gli Archivi storici parlamentari,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. . *Pag.* 2, 3
LA VOLPE *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* 3

DL 0564

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2721) ***Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari,*** approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2721, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta del 18 settembre, nel corso della quale si è ampiamente discusso sulla congruità della formulazione adottata dalla Camera dei deputati (la quale ha già approvato il disegno di legge in esame), che rinvia alla determinazione del Presidente della Repubblica, con proprio decreto, la disciplina e la regolamentazione di questo archivio. Infatti, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge al nostro esame dispone che con lo stesso decreto siano stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

Confermo la mia opinione favorevole all'approvazione di questo testo, anche perchè in realtà si pone in essere una disciplina che si modella su quella adottata per le Camere e che in tal modo risulta rispettosa delle esigenze degli organi costituzionali in considerazione della loro autonomia, senza ovviamente porre in essere discipline differenziate per quanto riguarda la Presidenza della Repubblica e il Parlamento.

Rimango, pertanto, dell'idea – ripeto – che sia opportuno mantenere questo testo e per quanto concerne le perplessità avanzate da alcuni senatori sulla necessità di garantire che lo svolgimento delle attività di consultazione e di accesso siano disciplinate in maniera coerente con le modalità adottate presso altri organi costituzionali suggerirei, se i colleghi concordano, piuttosto che giungere a formulazioni normative più restrittive per la Presidenza della Repubblica che per altri organi costituzionali, di invitare anche la Presidenza della Repubblica, nell'esercizio della propria autonomia, ad adottare modalità in linea con quelle adottate dal Parlamento per i propri archivi.

Il Presidente rappresenta l'auspicio unanime della Commissione a che tutti gli organi costituzionali, nella rispettiva autonomia, adottino modalità e criteri omogenei e conformi alle regole normative e tecniche già consolidate in materia di archivistica, tenendo conto delle eventuali esigenze di sicurezza dello Stato che dovessero presentarsi.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Ritengo che nel corso del precedente dibattito siano stati ampiamente chiariti i termini della questione. Pertanto, mi limito ad esprimere, a nome del Governo, l'apprezzamento per l'auspicio formulato dal Presidente che l'intera materia venga regolata in armonia con i criteri generali che disciplinano il settore archivistico e con le esigenze della sicurezza nazionale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo unico della legge 3 febbraio 1971, n. 147, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-*bis*. – *1*. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio Archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica».

È approvato.

Art. 2.

1. Il titolo della legge 3 febbraio 1971, n. 147, è sostituito dal seguente: «Archivi storici di organi costituzionali».

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI